

SENTENZA N. 366
ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco	BILE	Presidente
- Giovanni Maria	FLICK	Giudice
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6 (recte: art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili rispettivamente instaurati da S. V. D. F. e da M. G. contro la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. - Istituto Postelegrafonici (Ipost), con ordinanze del 4 novembre 2005 e del 14 gennaio 2006, iscritte rispettivamente al n. 82 e al n. 83 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di due analoghi procedimenti, in cui i ricorrenti, ex dipendenti postali da epoca antecedente il 28 febbraio 1998, avevano convenuto in giudizio l'Istituto Postelegrafonici (Ipost), chiedendo, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile e dell'art. 150 delle disposizioni d'attuazione del detto codice, la rivalutazione dell'indennità di buonuscita che, all'atto della cessazione del rapporto, essi avevano percepito nell'importo maturato alla data del 28 febbraio 1998, il Tribunale di Roma, ha sollevato, con due identiche ordinanze, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (**Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**), nella parte in cui non prevede che sull'indennità di buonuscita dei dipendenti postali maturata al 28 febbraio 1998 (e calcolata sulla base della retribuzione percepita alla stessa data) si applichi un meccanismo di indicizzazione o di adeguamento monetario.

Il remittente osserva che la norma non prevede alcun sistema di adeguamento, nel tempo, dell'indennità di buonuscita quale già maturata definitivamente, in cifra, alla data del 28 febbraio 1998, ma ancora non esigibile fino alla cessazione del rapporto, momento in cui essa va corrisposta.

D'altro canto, secondo il giudice a quo, gli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ. non possono trovare applicazione perché richiedono che il diritto sia maturato, e cioè sia divenuto esigibile; cosa che non può dirsi avvenuta, per la buonuscita, fino alla cessazione del rapporto. Né potrebbe essere utilmente richiamato l'art. 2120 cod. civ. perché l'art. 53, comma 6, in oggetto prevede che la buonuscita si calcoli secondo la previgente

normativa pubblicistica e non secondo l'art. 2120 cod. civ. Inoltre il meccanismo di indicizzazione previsto per il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) in corso di prestazione è incompatibile con la struttura della buonuscita, che si calcola non già mediante accantonamenti annui (sui quali, nel t.f.r., viene computata l'indicizzazione), ma moltiplicando una quota dell'ultima retribuzione annua per gli anni di servizio utili.

Esclusa - per l'assenza di una qualsivoglia lacuna normativa - anche l'applicazione analogica dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), il Tribunale sostiene che la buonuscita «maturata» al 28 febbraio 1998, pur trattandosi di una maturazione meramente contabile ed in senso atecnico, non possa produrre accessori fino alla data di cessazione del rapporto. Tuttavia, l'omessa previsione di una «forma di indicizzazione o adeguamento monetario» per l'indennità in argomento, maturata alla data di trasformazione dell'ente poste in società per azioni, in relazione al periodo compreso tra detta data e la cessazione del rapporto, appare al remittente lesiva degli evocati parametri costituzionali, alla luce sia della natura di retribuzione differita dell'indennità in esame (come tale soggetta al controllo di proporzionalità/adequatezza), sia delle molteplici affermazioni di questa Corte circa il carattere attuativo dei precetti costituzionali (artt. 1, 3, 4, 34, 36 Cost.) dei meccanismi di adeguamento monetario dei crediti di lavoro. Questi ultimi, infatti, soddisfano la duplice necessità di salvaguardare il valore reale dei compensi (dal quale dipende l'adequatezza degli stessi) e di garantire il riequilibrio tra le prestazioni di lavoro e le retribuzioni.

Quanto poi all'art. 3 Cost., si realizzerebbe una disparità di trattamento del tutto ingiustificata non solo tra i lavoratori delle poste e gli altri dipendenti privati - che usufruiscono di un meccanismo di indicizzazione annua sul t.f.r. nonché sull'indennità di anzianità, quale eventualmente «maturata» alla data del 31 maggio 1982, malgrado tali provvidenze non siano ancora esigibili - ma anche all'interno della stessa categoria dei dipendenti postali, in quanto, a parità di retribuzione e di anzianità di servizio al 28 febbraio 1998, essi percepiscono, per il servizio prestato fino a detta data, la stessa somma in cifra, sia nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro si sia verificata proprio il 28 febbraio 1998, sia nell'ipotesi in cui tale cessazione si sia verificata in un momento successivo, ancorché - nelle due ipotesi considerate - la medesima somma di denaro possa avere, rispettivamente, un valore reale sensibilmente diverso.

Né varrebbe evocare ragioni di compatibilità finanziaria, apparendo evidente che la normale attitudine del denaro a produrre frutti civili deve ritenersi idonea a fondare una ragionevole presunzione che i contributi accantonati abbiano prodotto ricchezza, la cui appropriazione appare ulteriormente ingiustificata.

Quanto alla rilevanza, il Tribunale osserva, infine, che «l'accoglimento della questione consentirebbe la ricerca nell'ordinamento della norma da applicare per colmare la lacuna quale prodottasi dalla invocata pronuncia».

2.- In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando come la relativa prospettazione comporti una "contaminazione" tra due sistemi complementari autonomi che si succedono nel tempo, con conseguente arbitrario innesto in via "additiva" di un sistema sull'altro e con effetti - oltre che estremamente gravosi per la finanza pubblica - ingiustificati e discriminanti, in quanto generanti un ibrido sistema di calcolo.

Ricorda l'Autorità intervenuta come la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in ente pubblico economico prima e in società per azioni poi, non abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma abbia, viceversa, assicurato al lavoratore la continuità giuridica ed economica del rapporto stesso. Se la legge avesse diversamente disposto, "pagando" l'indennità di buonuscita immediatamente al 28 febbraio 1998, vi sarebbe stata interruzione del rapporto di lavoro e costituzione ex novo di una posizione giuridica ed economica con decorrenza 1° marzo 1998, con grave danno per i lavoratori ai fini stipendiali. Viceversa, assicurando la

progressione economica, si sono voluti garantire la storicità del rapporto di lavoro ed i conseguenti effetti retributivi in itinere.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), «nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o adeguamento monetario per l'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti dell'ente poste italiane alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni per il periodo corrente tra detta data e la cessazione del rapporto».

Secondo il remittente la disposizione censurata, nello stabilire che la quota spettante a titolo di buonuscita sia corrisposta ai lavoratori suddetti nella misura maturata alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni - e cioè al 28 febbraio 1998 - quale che sia, per ciascuno, la data di cessazione del rapporto, dà luogo a una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti della società Poste italiane e gli altri lavoratori privati, nonché, all'interno della stessa categoria dei dipendenti postali, a seconda del tempo trascorso tra la suindicata data di trasformazione del datore di lavoro e quella di cessazione del rapporto.

La disposizione, ad avviso del Tribunale di Roma, contrasta inoltre con l'art. 36 Cost., in quanto non tiene conto del fatto che la buonuscita - avendo carattere di retribuzione differita - deve godere delle garanzie previste dall'ordinamento per i crediti retributivi e deve avere, quindi, i caratteri della proporzionalità rispetto al lavoro prestato e della sufficienza riguardo ai bisogni del lavoratore nel momento in cui viene effettivamente percepita. Il distacco temporale tra il momento della determinazione e quello della erogazione - che può essere anche di molti anni - in mancanza della previsione di un qualsiasi meccanismo di rivalutazione, non assicura alla buonuscita i suddetti caratteri.

2.- In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi aventi ad oggetto la medesima questione.

Sulla sua ammissibilità non possono nutrirsi dubbi, dal momento che essa è stata proposta in termini univoci e non ambigui e perplessi come era avvenuto nel giudizio avente ad oggetto la stessa disposizione, definito con l'ordinanza n. 185 del 2006.

3.- Nel merito, la questione - da intendere circoscritta soltanto alla lettera a) del comma 6, dell'art. 53 - non è fondata con riguardo a tutti i profili sotto i quali è stata sollevata.

Non può aversi riguardo alla disciplina del trattamento di fine rapporto stabilita per la generalità dei lavoratori privati, al fine di dedurre che quello riservato ai dipendenti delle Poste in servizio alla data del 28 febbraio 1998 è ingiustificatamente deteriore. La trasformazione del rapporto di lavoro da pubblico a privato e la correlativa distinzione del trattamento globale in due elementi, regolati da norme diverse, connotano la condizione dei suddetti lavoratori postali, ma sono estranee a quella di coloro che hanno prestato la propria opera esclusivamente in regime di rapporto lavorativo privato.

Il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost. - denunciato con riguardo a disparità di trattamento in relazione ai diversi tempi di cessazione dei rapporti di lavoro e quindi di percezione dell'emolumento in oggetto - non sussiste neppure all'interno della disciplina propria dei lavoratori postali. Infatti, anche trascurando il rilievo che il decorso del tempo e le differenze di momenti in cui accadono i fatti giuridici possono giustificare diversità di disciplina, si può osservare che il periodo intercorrente tra la determinazione della buonuscita e il pagamento del t.f.r. sarà tanto più lungo quanto minore sarà l'incidenza della prima sull'entità globale del trattamento erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Neanche sussiste violazione dell'art. 36 della Costituzione.

La tesi del remittente, nella parte in cui assume la natura di retribuzione differita di tutti i trattamenti di fine rapporto quale che sia l'ente erogatore e la denominazione di ciascuno di essi, è conforme ai principi più volte

affermati da questa Corte (sentenze n. 401 del 1993, n. 195 del 1999 e n. 459 del 2000) e va, quindi, condivisa.

Parimenti corretto è l'assunto secondo il quale ai crediti per i trattamenti di fine rapporto, attesa la loro natura, si estende la particolare tutela di cui all'art. 36 Cost. con la salvaguardia del potere di acquisto secondo idonee - anche se non identiche - discipline.

Tutto ciò, però, non conduce all'affermazione dell'illegittimità della disposizione censurata.

Si rileva, infatti, anzitutto che questa Corte ha ritenuto che il rispetto dell'art. 36 Cost. - in ipotesi, come quella ricorrente nella specie, di un trattamento globale costituito da più componenti (indennità di buonuscita determinata secondo la disposizione censurata e trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ.) - deve essere valutato non con riguardo a ciascuna di queste, bensì alla totalità dell'emolumento (v. per tutte: sentenze n. 164 del 1994, n. 15 del 1995, n. 470 del 2002 e n. 87 del 2003).

Alla stregua di tale principio, si deve ribadire che la buonuscita è uno degli elementi del trattamento globale spettante ai lavoratori postali con pregresso periodo di svolgimento del rapporto in regime di pubblico impiego e che l'entità della sua svalutazione - in misura, come si è detto, verosimilmente parametrata alla durata del periodo intercorrente tra la data della sua determinazione (28 febbraio 1998) e quella di cessazione del rapporto per ciascun lavoratore - è inversamente proporzionale alla misura dell'incidenza sul trattamento globale della quota di buonuscita rispetto a quella che si matura in regime di rapporto privato.

Tuttavia, ciò che più conta è che la disposizione censurata deve essere valutata nell'ambito di tutta la normativa che ha regolato la trasformazione dell'azienda postale, dapprima nell'ente poste e poi in società per azioni, e di quella correlativa del rapporto di lavoro del personale (decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71; art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; legge n. 449 del 1997 di cui si discute). Sotto tale profilo - e con specifico riguardo all'oggetto della questione - si deve osservare che il danno per i lavoratori, derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota del trattamento da determinare ai sensi dell'art. 2120 cod. civ.

La violazione dell'evocato parametro costituzionale non si determina semplicemente per la mancata previsione di un qualsivoglia adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, bensì per il prodursi di un'apprezzabile riduzione in termini di potere di acquisto, come rilevato da questa Corte con riferimento ai notevolissimi livelli della svalutazione monetaria intervenuta nel decennio 1974-1984 (sentenza n. 401 del 1993).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

